



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di legislazione e giurisprudenza civile del presente numero si caratterizza per l'interesse dei documenti pubblicati, sia legislativi sia giurisprudenziali.

In evidenza, la *Legge 19 ottobre 2015, n. 173*, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”, che interviene anche sulla possibilità per la famiglia affidataria di poter adottare il minore in seguito ad un prolungato periodo di affidamento.

Per la parte giurisprudenziale, in evidenza l'ordinanza della *Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 24 settembre 2015, n. 19016*, nella quale si esclude l'esenzione dalla tassazione sugli immobili (ICI, oggi IMU) per un complesso immobiliare di proprietà di un Istituto religioso dato in locazione ad una società commerciale.

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniali, di rilievo la seguente decisione: *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza 6 luglio 2015, n. 13883*, nella quale viene affrontato il rapporto tra delibazione di una sentenza ecclesiastica, tutela della buona fede e ordine pubblico in presenza di un grave difetto di discrezione di giudizio. Segue, in tema di edifici di culto, la sentenza della *Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 21 maggio 2015, n. 10481*.

In chiusura, la sentenza della *Corte d'Appello di Roma, 23 dicembre 2015*, avente oggetto il rapporto tra adozione, procreazione medicalmente assistita e unioni tra persone dello stesso sesso.

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare

Fonte: Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2015, n. 252

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Corte di Cassazione. Sezione Sesta Civile
Ordinanza 24 settembre 2015, n. 19016

Istituto religioso – Attività alberghiera – Locazione – ICI (oggi IMU)
– Società di capitali – Immobile non destinato esclusivamente allo
svolgimento di attività non commerciali – Frazionamento

Il complesso immobiliare di proprietà di un Istituto religioso, che venga affittato ad una società di capitali che si occupa di attività alberghiera, non può rientrare tra quelli esenti da tributo, in quanto non destinato esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile
Sentenza 6 luglio 2015, n. 13883

Matrimonio canonico civilmente riconosciuto – Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Grave difetto di discrezione di giudizio – Ordine pubblico – Tutela dell'affidamento – Buona fede del coniuge – Convivenza coniugale protrattasi per oltre un anno – Incapacità psichica

In materia di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio canonico civilmente riconosciuto per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Seconda Civile

Sentenza 21 maggio 2015, n. 10481

Leggi eversive – Chiesa ex conventuale – Fondo Edifici di culto – Complesso conventuale – Enti ecclesiastici – Pertinenze – Rettoria – Edifici di culto – Chiesa aperta al culto – Esercizio delle funzioni religiose

L'attribuzione della personalità giuridica alle chiese ex conventuali comportava, ai sensi del Concordato del 1929, il diretto trasferimento della proprietà del complesso degli edifici sacri dal Fondo Edifici di Culto, successore dell'originario Fondo per il Culto, al riconosciuto ente - chiesa. Tutto ciò con conseguente irrilevanza della stessa successione, nel tempo, dei suddetti Fondi e con conseguente identificazione del complesso dei beni in questione fra quelli aventi specifica destinazione vincolata all'esercizio del culto (e, quindi, come tali assegnati a quei Fondi). Va, in proposito, rammentato come solo le chiese ex conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo soppresse con le leggi eversive e - si badi - chiuse al culto, potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi, considerate demaniali e diversamente utilizzate. Pertanto nella fattispecie in esame non si verte in ipotesi di tal genere attesa la vincolante e continuativa destinazione della chiesa all'esercizio delle funzioni religiose.

Fonte: www.olit.it

Corte d'Appello di Roma

Sentenza 23 dicembre 2015

Minori – Procreazione medicalmente assistita eterologa – Unioni tra persone dello stesso sesso – Adozione – *Stepchild adoption*

La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014 che aveva disposto l'adozione di una bambina da parte della compagna della madre. I giudici d'appello affermano, infatti, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio, l'art. 44 lett. d della Legge n. 184 del 1983 consente di disporre l'adozione, dovendosi cioè valutare se nel caso concreto l'adozione avvenga nell'interesse del minore.

Fonte: www.olir.it